

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 16.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La ricorrente espone di aver venduto per € 160.000,00 una licenza relativa all'esercizio di una attività commerciale alla società E. Srl; quest'ultima per poter fra fronte all'acquisto aveva contratto con l'intermediario resistente un mutuo per € 200.000,00.

Nell'occasione la ricorrente aveva dato "mandato irrevocabile" affinché la banca - mediante bonifico - accreditasse tale somma sul proprio conto corrente acceso presso altro Istituto.

L'operazione sarebbe stata concordata con il Direttore della Filiale che assicurava alla cliente "valuta tassativa alla data del 28.2.2008".



Per motivazioni “rimaste ignote” e mai chiarite dall’intermediario, l’operazione non è stata eseguita con le modalità suddette ma con l’emissione di quattro assegni circolari consegnati alla ricorrente in data 7.5.2008. Peraltro la ricorrente riferisce che per ottenere tale pagamento era stato necessario l’intervento di un consulente.

Ciò posto, “non avendo potuto usufruire della somma” per 2 mesi e 6 giorni e ritenendo che tale importo fosse rimasto a disposizione della banca resistente chiede - con reclamo datato 21.1.2009 - che Le siano corrisposti come risarcimento danni i seguenti importi:

1. € 1.209,86 per interessi dal 28.2.2008 al 6.05.2008 “nella misura concordata del 4% “ sull’intera somma di € 160.000,00;
2. interessi legali sulla somma di € 1209,86 dal 7.5.2008 al momento in cui sarà corrisposta;
3. € 350 + IVA del 20% per l’intervento del consulente;
4. € 400 + IVA del 20% per la parcella dell’Avvocato.

A tale reclamo la banca forniva risposta in data 6.3.2009 specificando che:

- il mandato irrevocabile di bonifico era stato conferito alla banca dalla società [omissis] -cliente della banca e non dalla ricorrente;
- il mandato escludeva a carico della banca “alcuna responsabilità in ordine all’esecuzione”.
- di aver “più volte tentato l’operazione” senza riuscire ad eseguire il bonifico” e di aver poi optato per una modalità alternativa il 7.5.2008 in accordo con la ricorrente.

Il reclamo del 21.1.2009 veniva reiterato in data 9.7.2009 ; nella nota vengono ribadite le richieste già formulate. La richiesta di rimborso delle spese legali sale da € 400 ad € 600.

In data 13.7.2009 l’Ufficio reclami della Capogruppo [omissis] inviava una risposta interlocutoria assicurando “di fornire un’esauriente risposte in merito”. Il 25.09.2009 con una ulteriore lettera confermava i fatti già esposti



dall'intermediario resistente senza l'indicare le motivazioni che avevano impedito l'effettuazione del bonifico.

IL 21.10.2009 l'avvocato della ricorrente in nome e per conto della ricorrente ripresenta nuovamente le richieste già formulate; l'ufficio reclami dell'intermediario con nota del 10.11.2009 ribadisce che non "si ravvisano anomalie nell'operato di propria filiale".

In data 22.1.2010 l'avvocato in nome e per conto della ricorrente ha presentato ricorso presso l'ABF con le richieste già formulate nei suddetti reclami:

1. € 1.209,86 per interessi dal 28.2.2008 al 6.05.2008 "nella misura concordata del 4% " sulla somma di € 160.000;
2. interessi legali su € 1.209,86 dal 7.5.2008 al momento dell' effettivo rimborso;
3. € 350 + iva del 20% per l'intervento del consulente;
4. spese per l'assistenza legale come "fatture da emettere al momento dell'effettivo pagamento".

L'intermediario eccepisce preliminarmente la improcedibilità del ricorso.

In relazione alla previsione delle Disposizioni vigenti (sez. VI §2) " il ricorso non può essere presentato qualora siano trascorsi più di dodici mesi dal reclamo" la banca sostiene che la ricorrente "ha presentato reclamo direttamente il 19.8.2008", mentre i reclami che sono seguiti sono presentati dall'avvocato e non dalla ricorrente in data 21.1.2009, 9.7.2009 e 21.10.2009" .

Sulla questione di merito la banca espone che:

- la ricorrente non ha alcun rapporto contrattuale con l'intermediario;
- in data 25.2.2008 la società E. Srl le aveva conferito "mandato irrevocabile a norma dell'art. 1723 c.c. 2 comma" affinché venisse effettuato un pagamento di € 160.000 mediante bonifico con valuta beneficiario il terzo giorno



lavorativo successivo” da accreditare sul conto della ricorrente presso l’intermediario;

- il mandato era stato sottoscritto anche dalla ricorrente in qualità di beneficiaria;

- dal testo del mandato risulta che: “i sottoscritti sono consapevoli che il suddetto accredito potrà essere effettuato soltanto dopo che siano adempiute tutte le condizioni richieste dalla legge e dal contratto e sia stata comprovata la regolarità della proprietà e la libertà dell’immobile dato in garanzia nonché l’avvenuta iscrizione ipotecaria. Il mandato è irrevocabile in quanto in favore di terzo purché la somma concessa risulti disponibile, non assoggettata a procedure o altri vincoli”. Nel mandato è previsto espressamente l’esonero “della banca da ogni responsabilità in ordine all’esecuzione del presente mandato”.

Dalla lettura del documento si evince quindi che lo stesso era subordinato a successivi controlli sull’immobile dato in garanzia e che l’unica scadenza prevista è il “terzo giorno lavorativo successivo alla data del bonifico” e non “una valuta tassativa al 28.2.2008 per il beneficiario”.

- Il contratto di finanziamento con la società E. Srl si era perfezionato in data 2.4.2008 e che a tale data la somma è stata resa disponibile sul conto della società;

- Nel corso della stessa giornata era stato disposto il bonifico “tramite partita documentata” a favore della ricorrente sul proprio conto per il tramite di un’altra banca, che ha dato conferma di ricezione della partita contabile il 18.4.2008.

- Il giorno 23.4.2008 l’intermediario resistente ha trasmesso alla banca della ricorrente un fax con l’invio dei documenti contabili dell’avvenuto bonifico “per favorire l’accredito della somma al conto della ricorrente” con il riconoscimento della valuta il 28.2.2008;

- in data 6.5.2008 l'Istituto bancario tramite il quale era stata disposta l'operazione aveva comunicato all'intermediario che l'operazione non aveva avuto buon esito con la dicitura "partita non raccolta sistemare la partita". In pari data l'intermediario ha chiesto chiarimenti dell'accaduto;
- In data 7.5.2008 dopo accordi per le vie brevi tra le parti l'Istituto bancario intermediario ha emesso quattro assegni circolari per il dovuto importo di € 160.000.

L'intermediario chiede dunque all'ABF di dichiarare :

1. in via principale l'improcedibilità del ricorso in quanto decorsi 12 mesi dal reclamo;
2. in via sussidiaria carenza di legittimazione attiva della ricorrente in quanto il mandato irrevocabile all'incasso è stato conferito dalla società E. srl;
3. si rigetti la richiesta dell'avvocato della ricorrente in quanto infondata nel merito.

Diritto

L'eccezione d'improcedibilità del ricorso sollevata dall'intermediario non appare fondata, in quanto se è vero che il reclamo all'intermediario è stato presentato per la prima volta in data 19.8.2009, analogo reclamo è stato successivamente riproposto dalla ricorrente all'intermediario, attraverso un legale a tal fine incaricato, in data 21.1.2009, 9.7.2009 e 21.10.2009; il che deve ritenersi sufficiente, nella specie, ad integrare il rispetto del termine di dodici mesi per adire l'ABF posto dall'art. 5, comma 1, della delibera CICR 29 luglio 2008.

Analogamente infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla banca, in quanto il mandato ad eseguire il bonifico conferito dal *solvens* è stato sottoscritto anche dalla ricorrente, la quale risulta dunque legittimata ad agire nei confronti dell'intermediario per l'adempimento dell'incarico ricevuto.

Quanto al merito della controversia, la responsabilità della banca nei confronti della beneficiaria del pagamento non può dirsi certo esclusa in virtù della clausola contrattuale che pretenderebbe di esonerare la banca da "ogni responsabilità"



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

derivante dall'esecuzione del mandato, atteso che tale previsione (ancorché stipulata con un non consumatore) certamente non esime il mandatario da responsabilità per dolo o colpa grave in virtù di quanto disposto dall'art. 1229, comma 1, c.c..

Nel valutare sotto questo profilo il comportamento della banca incaricata di eseguire il pagamento, non si può non rilevare come questa abbia effettivamente agito con grave e colpevole negligenza impiegando oltre un mese per eseguire il pagamento in favore della beneficiaria. Infatti, la somma è stata accreditata sul conto del *solvens* il 2 aprile 2008, mentre la beneficiaria ne ha potuto disporre solo in data 7 maggio 2008.

Ne consegue che il notevole ed ingiustificato ritardo con il quale l'ordine è stato eseguito dalla banca può essere considerato fonte di un danno risarcibile in favore della ricorrente sia sotto il profilo del mancato guadagno, sia per quanto attiene alle spese sostenute ed al disagio sofferto dalla ricorrente. Peraltro, non avendo quest'ultima documentato ulteriori danni o spese suscettibili di rimborso, il danno risarcibile può essere quantificato, in via equitativa, nella somma complessiva di € 100,00, tenendo presente, da un lato, l'ammontare degli interessi legali sulla somma trasferita per un mese; dall'altro, l'impegno di attività da ritenersi ragionevolmente necessario al fine di eliminare (o anche solo limitare) le conseguenze dannose del comportamento negligente dell'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE